



**Partners:**

**Franzosini Dr. Pierluigi**

*Commercialista e Revisore legale*

**Sambrotta Rag. Luigi**

*Consulente del lavoro*

Circolare 07/2014-P del 03.12.2014

## **Mancata fruizione dei permessi ROL ed Ex Festività**

Con circolare n. 92 dell'8.07.2011 e messaggio n. 14605 del 13.07.2011, l'INPS, dopo il parere espresso dal Ministero del Lavoro, fornisce istruzioni in merito al mancato godimento o monetizzazione dei permessi per ROL ed ex festività, nonché all'insorgenza della connessa obbligazione contributiva.

In particolare segnaliamo che nel caso la contrattazione collettiva od individuale individuino un termine per il godimento o la monetizzazione dei permessi per ROL ed ex festività ed allo scadere del termine stesso i permessi non siano stati fruiti o retribuiti, **sui permessi residui dovrà in ogni caso essere assolto l'obbligo contributivo**. Laddove la contrattazione collettiva non abbia previsto alcun termine per il godimento dei permessi, questi ultimi potranno essere gestiti liberamente senza vincoli inerenti l'obbligo contributivo.

Di seguito riportiamo gli estratti dei principali CCNL.

Il **CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA** indica che "i permessi (ROL) eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione confluiscono in un apposito Conto ore individuali per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore. Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno pagate con la retribuzione in atto al momento della scadenza".

Il **CCNL METALMECCANICI PICCOLA INDUSTRIA** indica che "i permessi (ROL) eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione confluiscono in un apposito Conto ore individuali per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore. Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno pagate con la retribuzione in atto al momento della scadenza". I permessi Ex Festività "non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza".

Il **CCNL METALMECCANICI ARTIGIANI** indica che le ROL non usufruite entro il 31/12, verranno retribuite al lavoratore; i permessi ex festività maturati nell'arco dell'anno solare potranno essere utilizzati entro il 31/1 dell'anno successivo altrimenti decadranno e saranno pagati.



**Partners:**

**Franzosini Dr. Pierluigi**

*Commercialista e Revisore legale*

**Sambrotta Rag. Luigi**

*Consulente del lavoro*

Il **CCNL ACCONCIATOR, ESTETISTI, BARBIERI E PARRUCCHIERI** indica che le ROL e le Ex Festività non usufruite entro il 31/12, verranno retribuite entro il 31/1 dell'anno successivo.

Il **CCNL LEGNO ARTIGIANI** indica che le ROL non usufruite entro il 31/12, verranno retribuite al lavoratore entro il 31/01 dell'anno successivo; i permessi ex festività maturati nell'arco dell'anno solare potranno essere utilizzati entro il 31/12 dell'anno successivo altrimenti decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza.

Il **CCNL PORTIERI e custodi** indica che le ROL non usufruite entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione prevista dal CCNL. E' ammesso il cumulo dei permessi non fruiti entro l'anno con quelli dell'anno successivo.

Vorrete pertanto valutare attentamente la situazione ROL ed Ex Festività residue dei dipendenti in forza tenendo presente la normativa sopra riportata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

*Studio Associato Franzosini*

*Dr. Pierluigi & Partners*